GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — MARTEDI' 22 GIUGNO — **NUM. 144**

ASSOCIAZIONI

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent **15**; per tutto il Regno cent. **20.** — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. **80**, *per ogni linea di colonna o spazio di linea.*

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **EREDI BOTTA**: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

Senato del Regno

Il Senato nella sua seduta di ieri ha approvati i seguenti progetti di legge:

1. Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873;
2. Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874;
3. Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874;
4. Convalidazione di decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875;
5. Convalidazione di decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875;
6. Riordinamento del notariato;
7. Spesa straordinaria per lavori di difesa dello Stato;
8. Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro;
9. Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica;
10. Approvvigionamento di mobilitazione dell'esercito;
11. Modificazioni alla legge 14 giugno 1874, n. 1999, sui lavori di difesa del golfo della Spezia.

Sul progetto concernente il riordinamento del notariato ebbero la parola i senatori Chiesi, Lauzi, Tabarrini, Ferraris ed Astengo, ed il Ministro di Grazia e Giustizia.

Commissari nominati dagli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge, nell'adunanza del 21 *giugno* 1875:

(N. 76). Inchiesta sulla Sicilia:

Ufficio 1°, senatore Della Verdura; Ufficio 2°, senatore Guicciardi; Ufficio 3°, senatore Cosenz; Ufficio 4°, senatore Chiesi; Ufficio 5°, senatore Borsani.

(N. 77). Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere:

Ufficio 1°, senatore Cannizzaro; Ufficio 2°, senatore Beretta; Ufficio 3°, senatore Sineo; Ufficio 4°, senatore Tabarrini; Ufficio 5°, senatore Vitelleschi.

(N. 78). Alienazione di fabbricati demaniali in Roma e Torino:

Ufficio 1°, senatore Cannizzaro; Ufficio 2°, senatore Valfrè; Ufficio 3°, senatore Amari conte; Ufficio 4°, senatore Chiesi; Ufficio 5°, senatore Guiccioli.

(N. 79). Autorizzazione al Governo di anticipare lire 5,000,000 in Buoni del Tesoro alla Società di navigazione a vapore *La Trinacria*:

Ufficio 1°, senatore Caccia; Ufficio 2°, senatore Mischi; Ufficio 3°, senatore Trombetta; Ufficio 4°, senatore Pallieri; Ufficio 5°, senatore Acton.

(N. 84). Provvedimenti straordinarii di pubblica sicurezza:

Ufficio 1°, senatore Della Verdura; Ufficio 2°, senatore Guicciardi; Ufficio 3°, senatore Amari conte; Ufficio 4°, senatore De Filippo; Ufficio 5°, senatore Borsani.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *del Ministro dell'Interno in udienza del* 27 *maggio* 1875.

SIRE,

Coll'articolo 13 del R. decreto 26 marzo 1874, num. 1861, commettevasi al Consiglio istituito dal decreto stesso la proposta delle regole necessarie alla raccolta ed alla conservazione degli atti spettanti agli archivi pubblici; al servizio di tali istituti; alle guarentigie ed alle discipline degli archivisti; all'insegnamento delle dottrine convenienti a questi ufficiali.

Il Consiglio per gli archivi, con diligenza singolarissima, di cui mi è grato rendergli ampia lode, soddisfece all'incarico; e le sue risoluzioni, salvo pochi emendamenti creduti opportuni dal Ministero o dal Consiglio di Stato, sottopongo oggi, coll'assenso de' miei colleghi, all'approvazione di Vostra Maestà.

Desidererei riferire qui gli studi e le discussioni che precedettero questo schema di decreto; ma, oltrecchè sarebbe difficile riassumere tutto in breve, ritengo che di molte disposizioni sia così ovvia la ragione da non occorrere sia essa indicata: delle più gravi non potrei però tacere interamente.

Per la prima volta nel Regno si pongono regole alla raccolta, all'ordinazione, alla custodia degli atti che non servono più ai bisogni quotidiani del servizio. Sin qui le carte passarono agli archivi pubblici quando negli archivi particolari si

ebbe difetto di spazio per contenerle. E le regole mancano in quasi tutte le provincie non solo per le scritture che si vanno ogni giorno accumulando negli uffici, ma altresì per quelle delle magistrature e delle amministrazioni cessate.

Le mie proposte cominciano quindi collo stabilire che all'archivio, il quale ha sede nel luogo in cui le magistrature e le amministrazioni ebbero od hanno vita, spettino gli atti delle medesime, siano di Governo o di istituzioni locali. Il trasporto dal luogo di origine delle carte di qualunque natura offende sempre la verità storica e reca danno alle indagini. Conservi dunque ciascuna parte d'Italia gli atti suoi, e ne avranno tutte più grande utilità.

Adempiendo un voto del Congresso internazionale di statistica, tenuto in Firenze nel 1866, si stabilisce altresì che agli archivi spettino tutti gli atti posseduti dallo Stato che abbiano carattere di documento pubblico o privato, per affidare alle biblioteche ed ai musei ogni scrittura di lettere, di arti o di scienze. La quale prescrizione, col distribuire razionalmente ai vari istituti governativi le cose che alla natura di ciascuno convengono, renderà più agevoli e sicure le ricerche di chi studia, e permetterà di tener ferma la massima, non doversi dagli archivi estrarre, sia pure temporaneamente, alcuna carta se non per estrema necessità di servizio pubblico, mentre alle lettere, alle arti, alle scienze, possono giovare larghezza e comodità maggiori.

Raccolti gli atti, non si faranno in essi novità, nè separazioni altro che storiche, bandito ogni diverso ordinamento, affinchè al beneficio di serbare le cose come spontaneamente crebbero e si svolsero non prevalga la volontà mutabile degli archivisti. Ripartiti però in sezioni, secondo la provenienza, potranno aver regole speciali ed ufficiali idonei; e sulla separazione delle carte di Stato da quelle di più ristretto interesse si potrà forse studiare se e quale concorso di altri corpi amministrativi si debba invocare per la spesa degli archivi che oggi abbiamo e degli altri che la necessità ci farà man mano istituire.

Fra le provvidenze pel servizio interno degli archivi non era da ommettere quella che vieta ogni scarto senza il consenso del Consiglio per gli archivi, custode supremo ed imparziale degli interessi tanto della storia quanto dell'amministrazione, essendo noto come dagli scarti inconsulti sia sempre derivato il maggior danno degli archivi.

Grave problema era dire quali degli atti archiviati fossero pubblici, quali no; fu risoluto che fossero pubblici tutti, alcuni dal giorno stesso in cui entrano negli archivi, altri dopo un certo numero d'anni, meno un'eccezione sola imposta da considerazioni di pubblica moralità. Sente ognuno come i giudizi e le informazioni che per debito d'ufficio si pronunziano dai pubblici funzionarii sulla vita di determinate persone, non debbano esser comunicati ai curiosi, se non quando il tempo trascorso permetta di leggerli senza passione, e gli avvenimenti successivi abbiano dato ai fatti precedenti quel valore che i contemporanei non veggono sempre giustamente. Importa far rimanere senza effetto gli errori pur troppo facili ogni qualvolta si tratta d'individui; importa a tutti che i sospetti e le congetture non acquistino credito dall'essere riferiti in documenti ufficiali. Nè la storia avrà danno; perocchè le sue sorgenti sono nelle azioni degli uomini, non negli apprezzamenti che altri abbia fatto, costretto dalle circostanze dei tempi e dei luoghi.

Gli atti di politica esterna sarebbero pubblici sino al 1815; i processi giudiziari penali non diverrebbero pubblici se non dopo settant'anni, lo spazio, cioè, di due generazioni umane. Dopo tanto tempo e tante mutazioni del diritto pubblico non essendo da temere inconvenienti nè per le persone nè per le relazioni nostre cogli altri Stati, mancherebbe qualunque motivo per tener segreti i primi: ragioni di sommo interesse sociale consigliano invece a restringere per ordine di anni la pubblicità dei secondi. Le procedure, che rimasero nello stadio della istruzione, si sottraggono per natura propria dalla pubblicità: quelle poi alle quali fu aperta la via del pubblico dibattimento contengono quasi sempre sospetti ed accuse che il giudice non raccoglie od abbandona pel sopravvenire di notizie più sicure e diverse. D'onde accade che non tutto il processo scritto sia svolto pubblicamente, e che anche dopo le sentenze di assoluzione o di condanna, ne rimanga buona parte non discussa appunto perchè incompiuta o non giustificata.

Alla pubblicità degli atti amministrativi fu prefisso il termine della prescrizione trentennale per tutela degli interessi dello Stato.

Nessun assoluto segreto però in qualunque delle tre serie di atti, come nessun termine alla pubblicità dei documenti che giovino alla storia, o su cui si fondi il diritto dei cittadini. Questi ultimi saranno sempre pubblici; degli altri di cui non sia matura la pubblicità sarà dato notizia con licenza dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, o degli affari esteri, secondo le competenze di ciascuno.

Seguono le regole per la conservazione degli archivi che diconsi correnti; pel tributo che essi devono dare ogni anno agli archivi pubblici; per la vigilanza dei soprintendenti sugli archivi dei corpi morali e sulla dispersione di carte e documenti; per l'obbligo ai prefetti di far trasferire negli archivi a cui spettano gli atti di proprietà dello Stato che si trovino presso magistrati o funzionari nel momento della loro morte. Pochi precetti suggeriti dall'esperienza che compiono la serie delle cautele per le quali i posteri non dovranno accusarci di aver lasciato dissipare quanto rimase dei tempi trascorsi e quanto testimonierà dei tempi nostri. Non credibile è infatti l'abbandono in cui si trovano qua e là molte preziose scritture, sebbene risulti da indagini che si vanno facendo con assidua cura. Il Governo mancherebbe al proprio dovere se, come vigila alla conservazione dei patrimonii dei pubblici istituti, dimenticasse gli archivi che contengono le prove dei patrimonii; se non esigesse da chiunque possiede documenti derivati da pubbliche incombenze di tenerli in sicura ed ordinata custodia.

Le disposizioni concernenti la nomina, la promozione, la disciplina degli uffiziali svolgono i principii sanciti già nel R. decreto 26 marzo 1874, num. 1861, e non discordano dalle norme vigenti per altri ordini di impiegati governativi, se non in ciò che esige la particolarità del servizio. Si vogliono uffiziali esperti, non per sola pratica, delle cose archivistiche; non distratti da occupazioni estranee al servizio; si cerca di non ritardare ai migliori la ricompensa che essi meritano, allo Stato la possibilità di averne profitto.

E, perchè i buoni uffiziali non manchino, si istituiscono scuole di paleografia negli archivi principali, obbligatorie per gli alunni archivisti, aperte a chiunque abbia compiuto gli

studii liceali. L'insegnamento, che nella parte dottrinale avrà dipendenza anche dal Ministero della istruzione pubblica, non potrebbe essere che elementare: però l'averne compiuto il corso darà titolo all'ammissione ai corsi superiori di paleografia e critica diplomatica presso gli istituti universitarii. Duplice sarà il beneficio delle scuole d'archivio, istruire gli alunni, diffondere le cognizioni paleografiche. Molti documenti andarono perduti perchè nessuno seppe scorgere in essi che un foglio non intelligibile; ma a misura che crescerà lo studio della paleografia crescerà pure l'amore delle antiche memorie.

Le prescrizioni sul servizio pubblico e sulle tasse traggono seco la propria spiegazione. Nessun documento sarà estratto dagli archivi se non temporariamente e per necessità di pubblico servizio; tutti potranno chiedere ispezione, lettura, copia degli atti pubblici pagando modica tassa a pro dell'erario; gli studiosi avranno facoltà di far ricerche, letture, o copie per uso letterario o scientifico, gratuitamente: saranno esenti da tassa le autorità governative, le persone e gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli atti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, il servizio della guardia nazionale e dell'esercito, la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato, lo svincolo delle cauzioni dei contabili governativi. Saranno pure esenti da tassa gli enti morali per gli atti che sono di loro appartenenza, ed anche i privati per gli atti di loro proprietà liberamente depositati, affinchè molti, come già in alcune provincie è più volte accaduto, affidino gli archivi loro gentilizii agli archivi pubblici, per impedirne la dispersione e giovare ai concittadini.

Cesserà così la deforme e arruffata matassa delle tariffe archivistiche, sorgente quotidiana di facili errori, di non meno facili contestazioni, e di disuguaglianza nelle spese, minime in un luogo, gravosissime in altri per gli stessi atti. Le nuove tasse lontane dalla mitezza come dalla esagerazione delle varie tariffe presenti, produrranno, è da ritenere, qualche maggior introito: ma non tanto all'introito quanto all'equità dobbiamo pensare in questo corrispettivo dell'opera archivistica; perciò le tasse furono ragguagliate al lavoro d'ufficio ed all'antichità del documento, e come retribuzione di lavoro esse possono venir fissate per decreto Reale.

Ridotti ad unità di regole gli archivi nazionali riuscirà poscia meno difficile pensare alla legge che li collochi su basi più larghe e più sicure. Con questo decreto si vuole provvedere, nè si potrebbe altrimenti, a ciò che sarebbe dannoso lasciar con norme incerte, o senza norme, o con disuguaglianze incompatibili coll'unità dello Stato. Molto più resta per compiere l'ordinamento degli archivi italiani, e solo per legge si può fare. Io non mancherò al dover mio; e sebbene preveda necessario chiedere al paese qualche maggiore dispendio, pure l'amore che parmi rinasca con nobiltà e serietà di propositi nelle varie parti del Regno verso i monumenti del passato, mi fa sperare vicina anche la fine del male di cui più hanno a dolersi gli archivi dopo la trascuranza del Governo, cioè l'indifferenza delle popolazioni.

Il Num. **2552** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 26 marzo 1874, n. 1861;

Udito il Consiglio per gli Archivi;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio il quale ha titolo di archivio del Regno.

Art. 2. Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero al Regno d'Italia sono raccolti nell'archivio esistente nella città che fu capitale degli Stati medesimi.

Art. 3. Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell'archivio esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede.

Art. 4. Negli archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprietà allo Stato che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola.

Art. 5. Gli atti dei dicasteri centrali dei Governi cessati costituiscono una sezione di archivio che si dice degli atti di Stato.

Art. 6. Gli altri atti archiviati vanno ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziari, degli atti amministrativi, degli atti notarili. Cogli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni, da notai, sono costituite sezioni speciali.

Art. 7. Gli atti di ciascuna sezione sono disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti.

Art. 8. Di tutte le carte costituenti l'archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi o volumi e quello degli atti contenuti, notando in ciascuno se siano originali o copie. Senza il parere del Consiglio per gli archivi, nessuno scarto può farsi degli atti scritti sull'inventario.

Art. 9. Per ogni sezione deve aversi un indice, e per ogni dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, o altra classe speciale, un repertorio degli atti relativi.

Art. 10. Il Consiglio per gli archivi stabilisce le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertorii, dei regesti e di ogni altro lavoro generale d'archivio.

Art. 11. Gli atti conservati negli archivii sono pubblici, meno quelli non più antichi di un secolo, appartenenti ad uffici pubblici e concernenti notizie o informazioni sulla vita di determinate persone, o di una classe di cittadini.

Art. 12. Gli atti di politica esterna ed attinenti all'amministrazione generale degli Stati con cui fu costituito il Regno sono pubblici sino all'anno 1815. I processi giudiziarii penali sono pubblici dopo settant'anni dalla loro conclusione. Gli atti amministrativi sono pubblici dopo trent'anni dall'atto con cui ebbe termine l'affare al quale essi si riferiscono.

Art. 13. Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze e i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative e amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle provincie, dei

comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione, gli atti necessari allo esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili o militari, ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici qualunque sia la loro data.

Art. 14. Degli atti che non sono pubblici può esser dato notizia con licenza dei Ministri di giustizia, dell'interno, o degli affari esteri, secondo che essi atti siano giudiziali, amministrativi, o di politica esterna.

Art. 15. Gli atti dei tribunali e degli uffizi amministrativi, finchè rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale per ogni magistratura od ufficio, e affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può per alcun motivo venire segregato dagli altri o levato dall'ordine generale della loro conservazione, meno gli stampati, i duplicati e quelli che non hanno carattere di atto ufficiale, i quali, con licenza data per iscritto dal capo della magistratura o dell'ufficio, possono annualmente essere venduti o distrutti.

Art. 16. Accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici, o di persone che abbiano avuto pubblici incarichi, massime diplomatici o ministeriali, presso cui fossero atti di proprietà dello Stato, sarà cura del prefetto della provincia di fare quanto sia necessario, perchè tali atti vengano trasferiti tosto nell'archivio al quale spettano per ragione di materia o di luogo.

Art. 17. Dagli archivi delle magistrature giudiziali o degli uffizi amministrativi sono nei primi mesi di ogni anno levati gli atti concernenti affari compiuti da oltre dieci anni e trasportati nell'archivio a cui spettano.

Art. 18. Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l'ufficio dal quale emanarono fino a quando ciò sia creduto prudente, nell'interesse così del pubblico come dei privati, dal Ministro da cui l'ufficio dipende.

Art. 19. I registri delle sentenze giudiziali rimangono per trent'anni nelle cancellerie delle Corti e dei Tribunali da cui esse furono pronunziate.

Art. 20. Nelle cancellerie dei tribunali rimangono pure gli atti di stato civile posteriori all'anno 1865, in conformità del Regio decreto 15 novembre 1865, n° 2602.

Art. 21. Avanti di scrivere sull'inventario le carte recentemente depositate, i direttori d'archivio esaminano se alcuna possa venire distrutta senza danno della storia o dell'amministrazione. Le proposte, col parere del capo dell'ufficio a cui le carte appartenevano, sono spedite al sovraintendente, che le trasmette col proprio avviso al Ministro dell'interno perchè, udito il Consiglio per gli archivi, decida sulle medesime.

Art. 22. Gli archivi delle provincie, dei comuni, dei corpi morali tutelati dal Governo od esistenti per virtù di legge, non che quelli delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione, devono essere custoditi ordinatamente dalla provincia, dal comune, dal corpo morale, dalla dignità ecclesiastica, e sono soggetti alla vigilanza dei sovrintendenti.

Art. 23. I sovrintendenti vigilano e fanno vigilare dai direttori perchè nel territorio della propria giurisdizione, ponendosi in vendita documenti storici, carte antiche o atti di pubbliche amministrazioni siano denunziati gli abusi, rivendicate le carte pubbliche, acquistati per conto del governo i documenti che interessano la storia o l'amministrazione.

Art. 24. Ferme le disposizioni del decreto Reale 26 marzo 1874, num. 1861, rispetto ai sovrintendenti e direttori d'archivio, i gradi degli ufficiali sono stabiliti così:

1ª Categoria.

Capo archivista;
Archivista;
Sott'archivista;
Alunno.

2ª Categoria.

Registratore;
Copista.

Ogni grado, meno quello di alunno, sarà suddiviso in classi, a ciascuna delle quali corrisponderà uno stipendio differente.

Art. 25. Per l'ammissione tanto alla prima quanto alla seconda categoria occorre:

Essere cittadino italiano;

Avere sempre tenuto buona condotta;

Avere ottemperato, se l'età lo esiga, alle leggi sul servizio militare;

Superare l'esame di concorso sulle materie indicate nell'annessa tabella *A*.

Gli aspiranti alla prima categoria devono inoltre presentare il diploma della licenza liceale, e gli aspiranti alla seconda quello della licenza ginnasiale.

Art. 26. Coloro che fossero approvati nell'esame finale di un corso compiuto di paleografia e critica diplomatica presso qualche Università o Istituto superiore di studi, potranno essere nominati alunni senza esame.

Art. 27. Gli alunni prestano servizio gratuito almeno per due anni. Trascorso il biennio può essere conceduto un assegno annuo non minore di lire 400 a quelli di essi che, dallo studio di un tema indicato dal Consiglio per gli archivi, risultino più degni per giudizio del Consiglio medesimo.

Art. 28. Gli alunni sono promossi sott'archivisti per merito.

Art. 29. Negli archivi in cui sia necessario per la specialità degli atti conservati, si apriranno di tratto in tratto concorsi pubblici al posto di sott'archivista di ultima classe, coll'obbligo nei concorrenti di possedere sufficiente cognizione di alcuna lingua orientale, o della greca. A tal fine si aggiungerà alle materie dell'esame scritto di ammissione la traduzione da una di queste lingue, ed alle materie dell'esame orale si aggiungeranno vari quesiti di erudizione orientale o bizantina, secondo i casi.

Art. 30. Nessun sott'archivista è promosso archivista, nessun copista è promosso registratore se non superando un esame sulle materie indicate nell'annessa tabella *B*.

Art. 31. Le promozioni da archivista a capo archivista si conferiscono per merito.

Art. 32. Le promozioni da classe a classe dello stesso grado seguono per anzianità.

Art. 33. Ogni archivio ha un direttore: alla nomina dei direttori provvede l'articolo 8 del Regio decreto 26 marzo 1874, numero 1861.

Art. 34. Gli esami hanno luogo nelle sedi delle Sovrintendenze: quelli di ammissione sono annunciati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, quelli di promozione sono notificati a tutti gli ufficiali della Sovrintendenza che vi abbiano diritto, due mesi prima del giorno stabilito.

Art. 35. Le Commissioni esaminatrici sono composte del sovrintendente e di quattro persone scelte volta per volta dal Ministero, udito il Consiglio per gli archivi.

Art. 36. Gli esami così d'ammissione come di promozione durano tre giorni: nei primi due le prove sono scritte, nell'ultimo orali. Le prove scritte non durano più di sei ore per giorno, le orali più di un'ora. I temi delle prove scritte vengono spediti dal Ministro al presidente della Commissione esaminatrice in piego sigillato che sarà aperto innanzi ai concorrenti.

Art. 37. Terminate le prove la Commissione giudica tanto sulle scritte quanto sulle orali, e secondo le risultanze di ambedue classifica gli esaminati per ordine di merito; quindi con particolareggiato rapporto al Ministro spiega le ragioni della graduazione e designa i meritevoli di approvazione.

Art. 38. L'orario di servizio degli ufficiali è di sette ore per

giorno, meno le domeniche e le altre feste legali. Se il direttore crede che il servizio esiga opera maggiore gli ufficiali saranno tenuti a prestarla.

Art. 39. Le attribuzioni degli ufficiali sono assegnate dai direttori, senza tener conto del grado o della classe di ciascuno.

Art. 40. I sovrintendenti possono concedere brevi licenze dall'ufficio ai propri ufficiali purchè il servizio non ne abbia nocumento ed il totale dei giorni non oltrepassi quello di 30 per anno.

Art. 41. Agli impiegati inosservanti dei doveri di ufficio o trascurati nello adempimento dei medesimi può essere inflitta dal sovrintendente la sospensione dello stipendio da uno a dieci giorni; l'applicazione delle pene più gravi spetta al Ministro.

Art. 42. Nel primo giorno d'ogni bimestre ciascun ufficiale (meno i direttori) nota in apposita tabella i lavori da lui compiuti nel bimestre precedente; la tabella certificata dal direttore e dal sovrintendente viene da questi spedita subito al Ministro.

Art. 43. Gli ufficiali d'archivio non possono essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private, nè far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti.

Art. 44. È vietato agli ufficiali d'archivio di accettare dai privati qualunque incarico di indagini o di lavori nell'archivio a cui sono addetti.

Art. 45. L'insegnamento della paleografia e della dottrina archivistica è impartito da un ufficiale d'archivio, negli archivi a tal uopo designati dal Ministro dell'interno.

Art. 46. La proposta dell'ufficiale insegnante è fatta dal sovrintendente; la nomina si fa con decreto dei Ministri dell'interno e della istruzione pubblica, udito il Consiglio per gli archivi.

Art. 47. La direzione della scuola spetta al sovrintendente: negli archivi fuori della sede della Sovrintendenza potrà essere delegata anche ai direttori dei medesimi.

Art. 48. L'insegnamento paleografico archivistico è biennale ed è diviso in due corsi: il numero delle lezioni per ciascun corso non sarà minore di due la settimana da novembre a luglio d'ogni anno.

Art. 49. Spettano al primo corso: gli elementi della paleografia e della critica diplomatica nelle varie nazioni d'Europa, e particolarmente in Italia dopo la caduta dell'Impero romano; le notizie dei principali sistemi di ordinamento degli archivi.

Spettano al secondo corso: la paleografia e la critica diplomatica particolare alla regione nella quale è posto l'archivio; tutte le materie accennate nell'annessa tabella *B* per gli esami orali di promozione.

Tanto nell'uno quanto nell'altro corso le lezioni saranno accompagnate da esercizi pratici su documenti originali o sui loro facsimili.

Art. 50. I programmi dell'insegnamento saranno approvati con decreti dei Ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, udito il Consiglio per gli archivi.

Art. 51. Hanno obbligo d'intervenire assiduamente alla scuola gli alunni d'archivio: può essere ammesso alla medesima chi abbia compiuto gli studi liceali, e si faccia iscrivere sul registro degli studenti non più tardi del mese di novembre. Il direttore della scuola ha facoltà di ammettervi in qualità di uditori le persone che gliene chiedano licenza.

Art. 52. Al termine dei corsi gli studenti sono esaminati da una Commissione composta del sovrintendente, dell'insegnante, del capo della biblioteca governativa, del professore di paleografia nella Regia Università e del professore di lettere nel Regio Liceo. Mancando il professore di paleografia, e nelle città che non sono sede di Università, sarà sostituito al medesimo il professore di storia nel Regio Liceo.

Art. 53. Gli esami sono orali e scritti: i primi versano su tutta la materia insegnata e durano un'ora; i secondi non possono durare più di otto ore, e consistono, pel primo corso, nella trascrizione e traduzione, pel secondo corso, nella trascrizione e traduzione accompagnate da illustrazioni e note, di un documento latino, inedito. I documenti sono scelti dalla Commissione esaminatrice secondo la qualità dell'uno o dell'altro corso e in numero almeno triplo di quello dei candidati. Numerati progressivamente i testi, ciascun candidato estrae a sorte in presenza dei competitori e della Commissione il numero del testo sul quale egli deve subito lavorare col solo aiuto dei vocabolari permessi dalla Commissione.

Art. 54. Compiuti gli esami, la Commissione classifica per ordine di merito gli esaminati, ed a quelli che superarono felicemente tutte le prove rilascia analogo attestato.

L'attestato conseguito nell'esame finale servirà di titolo per la ammissione ai corsi superiori di paleografia negli Istituti universitari.

Art. 55. Nessun documento può essere estratto dagli archivi se non temporariamente e per necessità del pubblico servizio. La richiesta è fatta in iscritto alla Sovraintendenza dall'autorità giudiziaria competente per gli atti giudiziari e notarili; dai Ministeri, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti per ogni altra specie di atti secondo le attribuzioni di ciascuno.

Art. 56. In ogni archivio sarà tenuto memoria, sopra apposito registro, dei documenti estratti temporariamente: alla fine d'ogni anno sarà spedito al Ministro dell'interno l'elenco dei documenti non restituiti da oltre tre mesi, affinchè ne sia curata la restituzione.

Art. 57. Tutti possono fare ricerca, chiedere ispezione, lettura o copia dei documenti che sono dichiarati pubblici; le autorità governative con nota ufficiale, i privati con istanza scritta, al direttore dell'archivio.

Art. 58. Per la ricerca, ispezione o lettura di un atto singolo di qualunque età, precisamente indicato, è dovuta la tassa di una lira. La tassa si paga ugualmente se, fatte le ricerche, non sia trovato il documento richiesto. Desiderando il richiedente un attestato negativo, questo viene rilasciato colla formula *non si trova*, esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.

Art. 59. Occorrendo a taluno di far ricercare, di esaminare o leggere più documenti non specificati, riguardanti una istituzione od una persona, la tassa di ricerca, ispezione o lettura è ragguagliata a lire due per ciascun'ora.

Art. 60. Le copie per uso amministrativo, giuridico e genealogico sono scritte dagli ufficiali dell'archivio, ed autenticate colla sottoscrizione del direttore e col sigillo dell'archivio, osservate per la carta le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 61. Per ogni pagina di dimensione legale, scritta in lingua latina, ovvero in lingue o dialetti neolatini, sono dovute le tasse di copia seguenti:

Se l'atto copiato è anteriore al 1000 . . .	L. 5
Se è posteriore al 1000 ed anteriore al 1500 .	» 4
Se è posteriore al 1500 ed anteriore al 1700 .	» 3
Se è posteriore al 1700 ed anteriore al 1800 .	» 2
Se è posteriore al 1800	» 1

Queste tasse vanno raddoppiate per le scritture di quelle lingue che non usano l'alfabeto latino.

Dal computo si esclude l'ultima pagina quando non contenga almeno dieci linee di scrittura, ma la prima, qualunque sia il numero delle linee, conta sempre per intera.

Art. 62. Per la copia di disegni o tipi geometrici, oltre alle tasse suddette è dovuto al disegnatore o geometra, che sarà sempre scelto dal direttore, l'onorario di lire due per ogni ora di lavoro.

Art. 63. Le copie degli atti di stato civile, compresi i documenti alligati al doppio registro, di cui è cenno nell'articolo ottavo del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, saranno pagate a norma degli articoli 145 e 147 del decreto stesso.

Art. 64. Le copie degli atti notarili saranno pagate secondo la tariffa in vigore pei notai.

Art. 65. Ogni dichiarazione che un documento non si è trovato, importa la tassa di lire due.

Art. 66. Ogni autenticazione di firma e sigillo di autorità non più esistente, o di notaio defunto, importa la tassa di lire due, previo, ove occorra, il bollo straordinario dell'atto a cui la firma ed il sigillo sono apposti.

Art. 67. Non si rilasciano ai privati copie di brani di documenti: si rilasciano per sunto soltanto quegli atti che non si potrebbero comunicare altrimenti.

Art. 68. Il pagamento delle tasse e il rimborso delle spese devono essere anticipati; quando non si possa prevederne l'importo preciso, sarà fatto deposito di somma approssimativa alla dovuta.

Art. 69. Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture e copie per uso letterario o scientifico, purchè ne chiedano licenza per iscritto, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi, ed assoggettandosi alle disposizioni del relativo regolamento. La domanda degli studiosi è fatta al direttore dell'archivio se si tratti di permesso non più lungo di un mese, al soprintendente per tempo maggiore, nel qual caso essa deve venire rinnovata ogni anno. La domanda sarà anche rinnovata ogniqualvolta lo studioso intenda mutare lo scopo delle sue ricerche.

Art. 70. Per oggetto letterario o scientifico possono gli ufficiali d'archivio trascrivere su carta non bollata e senza autenticazione qualche atto richiesto da studiosi, se il direttore creda che il pubblico servizio lo consenta; anche per tali copie saranno però dovute le tasse di copia superiormente stabilite.

Art. 71. Sono esenti da ogni tassa le autorità governative quando il documento sia necessario a pubblico servizio; le persone o gli enti morali ammessi al benefizio di gratuito patrocinio, sotto le condizioni e cautele prescritte negli articoli 9, 20, 28 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n° 2627; gli atti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, il servizio della guardia nazionale e dell'esercito, gli atti per la liquidazione di pensioni a carico dell'erario nazionale e per lo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato.

Art. 72. Sono esenti dalle tasse di ricerca, ispezione, lettura e copia, le provincie, i comuni e gli enti morali per gli atti di loro appartenenza che occorressero ai bisogni della propria amministrazione, ed anche i privati per gli atti di loro proprietà, liberamente depositati in archivio.

Art. 73. Il provento delle tasse d'archivio è versato mensilmente nelle casse dello Stato.

Art. 74. Per le disposizioni dell'articolo quarto le biblioteche, i musei e le istituzioni governative che conservano documenti pubblici o privati nel senso giuridico, diplomatico e storico della parola, faranno cambio dei medesimi cogli archivi, i quali invece cambieranno colle biblioteche e coi musei le scritture che non abbiano tale carattere.

Art. 75. Saranno restituiti alle cancellerie dei tribunali gli atti dello stato civile delle persone che contrariamente al Regio decreto 10 novembre 1865, n° 2602, fossero stati depositati in qualche archivio.

Art. 76. Nelle provincie in cui non sia ancora stato costituito un archivio, ogni magistratura ed uffizio conserverà i proprii atti, e quelli delle magistrature e degli uffizi cessati che gli saranno affidati dal Ministero. Di questi ultimi archivi sara però fatto inventario colle regole a cui accenna l'articolo 10, e copia di esso sarà depositata alla Sovrintendenza.

Art. 77. Con decreto Ministeriale sarà approvato per ciascun archivio uno speciale regolamento di servizio, in conformità delle disposizioni del presente decreto e delle occorrenze d'ogni istituto.

Art. 78. Gli ufficiali d'archivio, presentemente in servizio con grado superiore a quello di sottosegretario, saranno assegnati alla prima categoria di cui è parola nell'articolo 24; gli ufficiali che hanno grado di sottosegretario o inferiore a questo, saranno invece dal Consiglio per gli archivi assegnati alla categoria per la quale abbiano coll'opera e collo studio mostrato maggiore attitudine.

Se il numero degli assegnati alla prima categoria superasse quello stabilito nel ruolo per la medesima, il diritto di passare in essa, man mano che vi siano vacanze, sarà conservato a coloro che dovessero ora venire collocati nella categoria seconda.

Art. 79. Queste disposizioni avranno esecuzione col giorno primo del luglio prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

TABELLA **A.**

Esame d'ammissione alla categoria prima.

Esame scritto.

Narrazione in lingua italiana di un avvenimento storico.

Traduzione in lingua latina di un brano di scrittura classica italiana.

Traduzione in lingua italiana di un brano di scrittura classica, o francese, o spagnuola, o tedesca, secondo i bisogni dell'archivio.

Esame orale.

Storia politica civile, letteraria, artistica d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano sino a noi.

Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.

Esame d'ammissione alla categoria seconda.

Esame scritto.

Narrazione in lingua italiana di un avvenimento storico.

Traduzione in lingua italiana di un brano di scrittura classica latina.

Aritmetica.

Calligrafia.

Esame orale.

Nozioni di storia politica civile, letteraria, artistica d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano sino a noi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
G. CANTELLI.

TABELLA **B.**

Esame di promozione alla categoria prima.

Esame scritto.

Decifrамento e traduzione in lingua italiana di un documento latino anteriore al secolo XIV.

Critica diplomatica di un documento latino anteriore al secolo XIV.

Esame orale.

Antichità italiane del medio evo.

Istituzioni politiche della regione in cui l'ufficiale presta servizio.

Divisioni territoriali politiche ed ecclesiastiche id.

Statuti municipali e leggi antiche id.

Storia civile, letteraria, artistica id.

Monete, pesi e misure più comuni nelle varie provincie d'Italia e specialmente in quelle id.

Vicende e stato presente degli archivi id.

Dottrina archivistica.

Leggi e regolamenti sugli archivi.

Esame di promozione alla categoria seconda.

Esame scritto.

Decifiramento e copia di una scrittura dei secoli XVI o XVII.

Sunto di una scrittura notarile del secolo scorso.

Esame orale.

Nozioni delle principali istituzioni politiche della regione in cui l'uffiziale presta servizio.

Divisioni territoriali politiche ed ecclesiastiche id.

Leggi e regolamenti sugli archivi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
G. CANTELLI.

NOMINE E PROMOZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con RR. decreti del 10 giugno 1875:

Morcaldi cav. Francesco, colonnello comandante la legione carabinieri Reali di Roma, promosso maggior generale comandante di brigata di fanteria, e destinato al comando della 40ª brigata;

Filippone di Mombello cav. Giovanni Battista, colonnello comandante il 65° reggimento fanteria, nominato comandante di brigata di fanteria, e destinato al comando della 6ª brigata.

Con R. decreto in data del 30 maggio prossimo passato il signor Michele Massa, ufficiale di saggio di sesta classe al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, fu dispensato dal servizio a decorrere dal 1° giugno corrente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

In ordine all'art. 43 del regolamento approvato col R. decreto del 26 dicembre 1869 sul servizio degli Stabilimenti saliferi dello Stato, è aperto il concorso ai due posti di allievo ingegnere, che sono disponibili negli Stabilimenti stessi.

Lo stipendio è di lire 1500 all'anno per l'allievo che sarà destinato di servizio alla salina di Lungro, e di lire 1200, parimente all'anno, per quello che verrà assegnato all'altra di Corneto.

Per altro, prima di ottenere la nomina definitiva ai medesimi, gli aspiranti debbono, per la durata di sei mesi, prestare l'opera loro in via di esperimento, onde dar saggio di attitudine al servizio relativo. Durante l'esperimento vien loro corrisposta la metà soltanto dello stipendio suddetto.

Chiunque intende di aspirare a detti posti deve, entro due mesi dalla data del presente avviso, presentare o far pervenire alla Direzione generale suddetta, residente in Firenze (Ufficio centrale e del personale) la domanda di ammissione al concorso, corredata:

a) Dell'atto di nascita, da cui consti avere il concorrente non meno di 22, nè più di 30 anni di età;

b) Del certificato di buona condotta e di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del proprio paese;

c) Della fede di penalità rilasciata dalla competente autorità giudiziaria;

d) Del documento che, giusta l'art. 9 del regolamento approvato col Reale decreto 1° aprile 1870, n. 5596, provi di aver l'aspirante compiuto il corso regolare teorico-pratico di studi matematici e quello di studi presso una delle scuole di applicazione degli ingegneri del Regno, ed ottenuto il relativo diploma di libero esercizio.

Firenze, il 1° giugno 1875.

Per il Direttore Generale: CALVI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per l'ammissione agli impieghi della prima e della seconda categoria dell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 324.

Gli esami relativi saranno tenuti entro il mese di settembre prossimo venturo, nei giorni designati con apposito avviso che successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per gli impieghi di prima categoria saranno tenuti in Roma presso il Ministero dell'Interno, e per quelli di seconda categoria nei capiluoghi di provincia che parimenti verranno indicati nel predetto avviso.

Le domande di ammissione dovranno inoltrarsi col mezzo dei signori prefetti non più tardi del mese di agosto, e dovranno essere corredate:

1° Del certificato di cittadinanza italiana;

2° Dell'attestato di buona condotta rilasciato nei modi consueti;

3° Dell'attestato medico comprovante la buona costituzione fisica

4° Della fede di nascita;

5° Del diploma di laurea in giurisprudenza per gli impieghi di prima categoria e di quello di ragioniere per gli altri della seconda. Per questi ultimi impieghi si riterrà come equipollente quello che viene rilasciato dagli Istituti tecnici.

Tanto la istanza quanto i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Chiuso il concorso sarà notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi all'esame il giorno ed il luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo.

Roma, addì 12 aprile 1875.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
A. BANFI.

Estratto di decreto Ministeriale in data del 24 agosto 1871:

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i RR. decreti 20 giugno decorso, numeri 323 e 324 (Serie 2ª),

Decreta:

Art. 1. Gli esami per l'ammissione a ciascuna delle due categorie di impieghi determinate col R. decreto 20 giugno 1871, n. 323 (Serie 2ª), verseranno sulle materie seguenti:

Per la prima categoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma;
Storia della letteratura italiana;
Geografia d'Europa e segnatamente d'Italia;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale nelle sue attinenze col diritto pubblico interno;
Diritto civile e penale. Principii di diritto commerciale;
Diritto amministrativo
Elementi d'economia politica e statistica;
Lingua francese, traduzione dall'italiano in francese.

Per la seconda categoria.

Storia d'Italia dalla fondazione di Roma;
Geografia d'Italia;
Statuto fondamentale del Regno;
Elementi di diritto civile e di diritto amministrativo;
Elementi di economia politica e statistica;
Aritmetica;
Elementi d'algebra;
Contabilità teorico-pratica.

Lingua francese, traduzione in italiano;
Calligrafia.
Art. 2. Le prove scritte saranno quattro per ogni classe.
Tanto le prove scritte, quanto le orali dovranno essere ordinate in modo che servano a fare esperimento così della coltura generale del candidato come delle cognizioni speciali e pratiche necessarie all'impiego pel quale vengono date.
Nelle prove scritte, dai candidati della seconda categoria si richiederà una forma corretta; da quelli della prima una coltura letteraria appropriata alla maggiore importanza degli impieghi.
Roma, addì 24 agosto 1871.

Il Ministro: LANZA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

REGIA SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA DI TORINO

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti.

Gli esami di concorso e di ammissione alla Scuola veterinaria dell'anno scolastico 1875-76, per gli aspiranti delle antiche provincie del Piemonte, saranno dati presso la Scuola medesima, e principieranno alle ore 6 antimeridiane del giorno 31 agosto prossimo.

Contemporaneamente si apriranno pure gli esami di ammissione suddetti presso le prefetture di Cagliari e di Sassari per gli aspiranti delle provincie dell'isola di Sardegna. Gli isolani che concorressero ad un posto gratuito debbono dare l'esame di concorso presso questa Scuola.

Gli aspiranti nativi della provincia di Torino, previo esplicito cenno nella loro domanda, potranno concorrere ai due posti gratuiti attualmente vacanti a carico della stessa provincia; tali posti sono conferiti a chi avrà dato maggiori prove di capacità, ed ottenuti almeno 8 decimi dei voti; per l'ammissione a proprie spese sono sufficienti 6 decimi dei medesimi.

Gli aspiranti stessi dovranno presentare prima del 15 agosto, alla segreteria della Scuola o delle prefetture di Cagliari e Sassari, la loro domanda sovra carta bollata da centesimi 60, coi documenti prescritti dall'articolo 38 del regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1875, num. 2433, che sono:

1° La fede di nascita da cui risulti aver compiuta l'età di 16 anni;

2° Un'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui hanno il loro domicilio, ed autenticata dal sottoprefetto del circondario.

3° Il certificato di aver superato l'esame di promozione dal 2° al 3° anno del corso liceale, ovvero quello di avere compiuti gli studi dei tre primi anni di corso, e superati gli esami relativi in un Istituto tecnico.

Gli esami di ammissione e di concorso vertono intorno agli elementi di algebra, di geometria e di fisica, alla lingua e letteratura italiana secondo il programma annesso al decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, num. 1538, della raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale; all'antico programma vennero aggiunti sette quesiti di algebra.

Per questo solo anno coloro che aspirano ad essere ammessi come studenti in quest'Istituto, dopo d'aver compiuto il 1° anno di studi veterinari nella qualità di uditori, sono autorizzati a presentare puramente i documenti che a tal uopo erano prescritti dall'antico regolamento, ed a sostenere gli esami di ammissione nella stessa conformità.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora. (Articolo 44 e seguenti del regolamento 7 marzo 1875.)

Sono dispensati dall'esame di ammissione coloro che hanno conseguita la licenza liceale, oppure quella di una sezione degli Istituti tecnici. Dovranno tuttavia presentarsi all'esame qualora intendano concorrere ai posti gratuiti.

Per essere inscritti agli esami di ammissione o di concorso, dovranno inoltre gli aspiranti presentare la quitanza del ricevitore demaniale, dalla quale risulti aver essi pagata la tassa di lire 20 prescritta dalla legge 11 agosto 1870, num. 5784, allegato *K*.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta al medesimo, prima di essere dichiarati vincitori del posto stesso, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero, contemporaneamente a quelli della veterinaria, altri studii.

Torino, il 16 giugno 1875.

Il Direttore: VALLADA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè:

N. 209941 (corrispondente al n. 27001 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 140, al nome di Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppina, Clarissa e Luisa fu Luigi, minori sotto l'amministrazione di Voria Clorinda;

N. 209944 (id. al n. 27004), per lire 155, al nome di Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppa-Clarissa e Lucia fu Luigi, minori, ecc., ecc.;

N. 315557 (id. al n. 132617), per lire 5, al nome di Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppa, Clarissa e Lucia fu Luigi, ecc., ecc.;

N. 254300 (id. al n 71360), per lire 20, al nome di Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppina, Clarissa e Luisa fu Luigi, ecc., ecc.;

N. 305501 (id. al n. 122561), per lire 5, al nome di Salvati Francesco, Leopoldo, Vincenzo, Giuseppina e Luisa fu Luigi, ecc., ecc.,

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Salvati Francesco, Vincenzo, Leopoldo, Giuseppina, Maria-Clarice e Luisa fu Luigi, ecc., ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 9 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

IL PREFETTO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Notifica:

1. Sono vacanti a cominciare col nuovo anno accademico 1875-76 due posti gratuiti governativi nel Collegio Convitto Nazionale di Genova, per il corso tecnico, ed un terzo per il corso classico.

2. Questi posti gratuiti sono conferiti per concorso di esami ai giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o di un altro parimente governativo.

3. Il concorso avrà luogo nelle sale del R. Liceo nei giorni 6, 7 e 9 agosto 1875.

4. Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto Nazionale di Genova, non più tardi del 15 luglio p. v.:

a) Un'istanza scritta di propria mano con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

b) La fede legale di nascita;

c) Un attestato di moralità, rilasciatogli o dalla Podestà municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

d) Un attestato autentico degli studi fatti;

e) Un attestato o di aver subìto l'innesto vaccino o di aver sofferto il vaiuolo, non che di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

f) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Genova, 12 giugno 1875.

Il Prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico
G. Colucci.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella Camera inglese dei comuni, seduta del 18 giugno, il signor Bourke, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rispondendo ad una mozione del signor Reginaldo Yorke, diretta a richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 9 del trattato di Parigi del 1856 e sulla situazione della Turchia rispetto agli interessi inglesi, invocando all'uopo un intervento diplomatico del governo, promise di presentare la corrispondenza fra la Sublime Porta e il *Foreign Office* relativamente allo inadempimento delle disposizioni dell'*Hatti-Humayum* per parte del governo ottomano, dopo il 1856.

Per quello che concerne le condizioni della Turchia rispetto agli interessi inglesi, il signor Bourke è d'avviso che questo sia un argomento estraneo ai rapporti tra la Gran Bretagna e la Turchia. Essendo qui stato interrotto dal signor Wolff il quale ricordò la strada delle Indie, il signor Bourke rispose che la strada delle Indie dovrà passare attraverso all'Egitto e non alla Turchia

Quindi l'oratore ricordò che l'articolo 9 del trattato di Parigi dichiara esplicitamente, non avere le potenze alcun diritto di frammischiarsi, nè collettivamente, nè separatamente, negli affari interni della Turchia. L'oratore soggiunse, non poter seguire la discussione sul terreno in cui fu portata, recandosi in campo le cose interne della Turchia: esercito, marina, finanze dell'impero turco e lista civile del sultano; cattivo esempio si darebbe al mondo mostrando di volere intervenire negli affari interni della Turchia contro alle disposizioni dell'articolo 9 del trattato di Parigi; il ministro degli esteri commetterebbe una grave imprudenza iniziando una discussione sugli affari interni di una potenza amica e trattando argomenti meglio adatti ad una corrispondenza diplomatica che ad una discussione parlamentare. Quindi il signor Bourke accennò alle gravi difficoltà che la Turchia ebbe a superare, ed ai considerevoli progressi ch'essa fece nella tolleranza religiosa e nella civiltà, progressi compiuti dopo la guerra di Crimea: l'esercito riordinato, ferrovie costruite per parecchie migliaia di miglia, ecc. Quindi, dopo di avere detto che il progresso della Turchia è lento ma sicuro, l'oratore soggiunse, essere bensì vero che la Porta non aveva adempiuto tutte le sue promesse; ma ciò doversi imputare alla straordinaria lontananza di alcune provincie, anzichè a difetto di buona volontà del governo turco.

Il signor Bourke soggiunse che il governo attuale del sultano mira a riformare e rendere potente la Turchia per quanto è possibile, ma che l'intervento dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli in questioni che non concernono interessi inglesi riuscirebbe vano; conviene incoraggiare la Turchia a dipendere unicamente da se stessa, e allora si riuscirà ad effettuare le riforme promesse alla proclamazione del trattato di Parigi del 1856, e indicate nell'Hatti-Humayum, la gran carta da cui dovevano prendere origine tutte le riforme in Turchia; riforme che, nel concetto delle potenze europee in generale, dovevano essere proclamate per libera e indipendente volontà del governo ottomano, e che non conferivano alle potenze il diritto di immischiarsi nei rapporti del sultano co' suoi sudditi e nell'amministrazione interna della Turchia.

Il discorso del signor Bourke fu applaudito. La mozione del signor Yorke fu respinta.

La stessa Camera dei comuni ha preso a esaminare un disegno di legge presentato dal signor Plimsoll per tutelare la vita dei marinari inglesi contro alle cattive condizioni di equipaggiamento e di costruzione dei bastimenti mercantili. Una controproposta, destinata a impedire, mediante una questione pregiudiziale, qualunque provvedimento che sottomettere potesse la navigazione inglese a restrizioni speciali, fu ritirata dal suo autore.

Il Comitato consultivo dell'Alsazia-Lorena si è radunato nel giorno 17 giugno a Strasburgo. Il governatore generale, nel discorso d'inaugurazione, indicò lo scopo e l'avvenire di questa istituzione destinata a divenire, da provvisoria che ora è, la futura Camera legislativa di questo paese dell'Impero. Il signor Schunberger fu eletto presidente.

La Dieta di Croazia, il cui periodo legislativo triennale è spirato, fu chiusa e sciolta per decreto reale. In questo documento il sovrano si congratula colla Dieta di avere potuto sistemare i rapporti politici della Croazia col regno d'Ungheria in modo definitivo e soddisfacente, per guisa che le riforme indispensabili da operarsi nell'amministrazione interna del paese potranno essere discusse ed effettuate senza ostacoli. La lettura del rescritto imperiale fu salutata da prolungati evviva e applausi.

L'Assemblea di Versaglia, nella sua seduta del 18, ha continuata la discussione principiata nella seduta precedente sul progetto di legge relativo alle tasse di registro.

Un dispaccio da Versaglia al *Journal des Débats* annunzia che la Commissione dei Trenta ha con diciassette voti contro

otto adottato lo scrutinio di lista e respinto quello di circondario.

In una delle ultime sedute che furono tenute dal centro destro dell'Assemblea francese i signori de Clercq, Adnet e Maurice proposero di nominare due delegati coll'incarico di accordarsi, rispetto alle elezioni senatoriali, soltanto coi delegati delle frazioni della destra e con quelli dell'appello al popolo. In altri termini, lo scopo che si sarebbe trattato di ottenere era quello di ricostituire l'antica maggioranza del 24 maggio per tornare a sostituirla a quella del 25 febbraio.

I membri del centro destro costituzionale e quelli della riunione Lavergne, i quali intendono serbar fedeltà alla costituzione da loro votata il 25 febbraio, combatterono tale proposta. Da ultimo si chiese che, invece di eleggere due delegati, il centro destro confidasse la medesima missione ai nove delegati che esso nominò poco stante per occuparsi delle questioni relative alle elezioni.

La mozione dei signori Adnet e Clercq fu, in seguito a varie osservazioni, ritirata dagli stessi proponenti e la riunione convenne di affidare la missione delle trattative concernenti le elezioni senatorie alla Commissione dei Nove già nominata.

Contemporaneamente alla riunione del centro destro, un'altra ne teneva l'estrema destra dal sig. de Dreux-Brezé. Lo scopo della medesima era quello di esaminare le proposte d'accordo cogli altri gruppi di destra delle quali il gruppo de Clercq avea presa l'iniziativa. La riunione, riconoscendo che poteva essere utile per gli interessi legittimisti giungere ad un accordo coi diversi gruppi che aveano contribuito a rovesciare Thiers, avrebbe tuttavia deciso che sulla lista dei posti messi a disposizione del centro destro, converrebbe, prima di ogni altra cosa, togliere i nomi del duca de Broglie, del duca di Audiffret Pasquier e del signor Bocher.

Scrivono da Berna al *Journal de Genève* che il Consiglio federale ha adottato la sua risposta alla nota russa con cui si invitano tutti gli Stati che presero parte alla conferenza di Brusselle a presentare le loro osservazioni circa il progetto di dichiarazione sui diritti della guerra che fu il risultato della conferenza medesima, e a far noto se sarebbero disposti a sottoporre questo progetto a nuove deliberazioni.

Il Consiglio federale non si rifiuta di prender parte alla nuova conferenza, ma però muove al progetto varie obbiezioni desunte dal diritto della difesa nazionale e dalla necessità di impiegare a questo supremo scopo tutti i mezzi che sono alla disposizione di un paese.

In altri termini, il Consiglio federale fa anticipatamente le sue riserve riguardo al nuovo progetto che uscirà dalla conferenza di Pietroburgo ove essa avvenga.

La Commissione del Consiglio nazionale svizzero per il ricorso bernese relativo ai preti del Giura si è riunita il 18 corrente ed ha ricevuta comunicazione dei voluminosi atti che lo accompagnano. La Commissione ha fissato di deliberare oggi martedì 22 e di presentare, ove sia possibile, venerdì la sua relazione. La Commissione è unanime nel ritenere che la questione deve essere esaurita nel corso dell'attuale sessione.

Una lettera da Berna crede di poter presumere che la Commissione si dividerà circa l'opinione finale da emettersi sulla questione, ma che però la maggioranza dei commissari appoggierà l'opinione del Consiglio federale per il ritiro a breve termine del decreto di espulsione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 21. — L'imperatore ha conferito a Verdi la croce di commendatore dell'ordine di Francesco Giuseppe, colla stella.

Palermo, 21 (ore 3 35). — Ieri ed oggi nessuna dimostrazione. Completa tranquillità.

Parigi, 21. — Si assicura che la sinistra chiederà l'urgenza sulla legge dei poteri pubblici quando sarà discussa in seconda lettura.

Il *Moniteur* assicura che la sinistra ha preso la risoluzione di presentare un progetto di legge per fissare quali sieno le leggi che si devono votare prima dello scioglimento. Lo stesso giornale soggiunge che il governo non è lontano dall'accettare questa proposta. Il ministero non crede conveniente d'imporre una data fissa per lo scioglimento dell'Assemblea, ma può, senza mancare di riguardo verso la Camera, pregarla di enumerare le leggi che intende di votare prima di separarsi.

Versailles, 21. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Si approva il progetto di legge relativo a diversi diritti di registro.

S'incomincia a discutere in prima lettura la legge sui pubblici poteri.

Louis Blanc, Madier e Montjean, membri dell'estrema sinistra, combattono vivamente il progetto come antirepubblicano e perchè conferisce al presidente della Repubblica poteri contrari alla sovranità nazionale.

Laboulaye risponderà domani.

Bruxelles, 21. — Il *Nord* assicura che il conte di Perponcher, ministro di Germania, consegnò al conte d'Aspremont Lynden, ministro degli affari esteri, una nota la quale ringrazia il governo belga per le sue ultime comunicazioni. Dicesi che questa nota sia concepita in termini assai amichevoli. Essa mette fine nel modo più soddisfacente all'incidente sorto fra la Germania ed il Belgio e sarà probabilmente comunicata domani alla Camera.

NOTIZIE DIVERSE

Una commedia di Plauto. — Il *Giornale di Napoli* del 21 corrente scrive:

Alla rappresentazione dei *Capteivei* di Plauto convenne ieri la parte più eletta della cittadinanza napoletana; gli uomini di lettere in gran numero: il De Sanctis, il Persico, il Rodinò, l'Imbriani, il Fornari, ed altri che ora non ci sovviene; non vedemmo il Settembrini; distinti magistrati, scienziati egregi, gioventù nota per ingegno e coltura. La stampa aveva mandati tutti i suoi rappresentanti. Non mancavano delle signore. La grande sala dell'Istituto di Belle Arti rigurgitava di gente, lieta di assistere alla solennità artistica preparata con tanto amore dall'illustre monsignor Mirabelli.

Alle due, quando fu arrivato il prefetto della provincia, commendatore Mordini, si diè principio allo spettacolo con la sinfonia d'introduzione scritta dal maestro Lauro Rossi ed eseguita dagli alunni del R. Conservatorio. La sinfonia fu coronata d'applausi e il maestro fu costretto a presentarsi due volte sulle scene.

Incominciata la rappresentazione, le aspettative del pubblico che erano grandi furono superate fin dall'entrata del Prologo (signor Ferrigno). Gli applausi, che alcuni temevano dovessero essere di compiacenza, furono spontanei, unanimi, entusiastici, ed

andarono crescendo di scena in iscena. Plauto era da quei valorosi giovani esposto e commentato. Riviveva in tutta la freschezza della sua grazia, in tutta la sua primitiva ingenuità e valeva a destare tutto il buon umore di un pubblico moderno. Furono molto gustati i due monologhi del Parassito, detti con verità, con sentimento, con ischietto sapor comico, con arte di consumato artista dal signor Gennaro Mirabelli; commosse la grande scena della commedia tra i due prigionieri (signori Caroselli e Schipa) ed *Egione* (signor Tommaso Fontana); nè meno fu apprezzata l'altra tra *Tindaro*, *Aristofonte* (signor Viola) e lo stesso *Egione*. Tutti insomma furono fatti segno ad applausi senza fine.

In fine del terzo atto fu eseguito il Coro degli Etoli, scritto da monsignor Mirabelli e musicato dal maestro Rossi; e qui non sapremmo dire, nè lo seppe il pubblico, se la musica o la poesia la vincessero in espressione, tanto l'una e l'altra sono piene di vigore, di sentimento, di colorito. Il maestro Rossi fu chiamato più e più volte alla scena e si domandò da tutti ad una voce la replica del coro.

A monsignor Mirabelli, che entrò un momento nella sala degli spettatori, fu fatta una clamorosa ovazione, e con lui si congratularono il prefetto della provincia e quanti illustri letterati assistevano alla rappresentazione. L'egregio uomo ringraziava commosso e piangeva, compreso dalla gioia e dall'orgoglio.

Alle giuste lodi del pubblico noi aggiungiamo, per quanto valgano, le nostre; e ci proponiamo di tornare sull'argomento per trattarne con maggiore ponderatezza. Per ora, dopo aver tributato i più larghi elogi a quanti ebbero parte a preparare questa rappresentazione, al signor Francesco Martuscelli, direttore delle prove; al cav. Alvino, architetto; al signor Camillo Miola, disegnatore delle maschere; al signor Trovatini che le ha costruite, non ci resta per ora che a farci eco del pubblico, esprimendo il desiderio che la rappresentazione dei *Capteivei* sia ripetuta.

Esplorazioni geografiche in America. — Il *Journal Officiel* del 17 giugno scrive che parecchie spedizioni di esplorazioni geografiche, sotto la direzione del signor Bureau, ingegnere del dipartimento della guerra agli Stati Uniti, e del sig. Giorgio Wheeler, dovettero mettersi in campagna alla fine di maggio decorso, partendo da Puebla, dal Colorado, e da Los Angelos in California.

La divisione della California si troverà sotto l'immediato comando del luogotenente Wheeler, e dovrà esplorare gran parte della California orientale ed occidentale, non che un lungo tratto delle coste e del sud della Sierra Nevada, e proseguire le sue esplorazioni verso l'est fino alla valle della Morte, la cui esplorazione fu incominciata l'anno passato.

La divisione del Colorado, che sarà diretta dal luogotenente W. L. Marshall e che si suddividerà in tre frazioni, avrà per campo delle sue operazioni il Nuovo Messico centrale, ed il sud e il sud-ovest del Colorado, e dovrà pure levare dei piani e fare speciali studii per determinare la possibilità pratica di deviare le acque del Colorado dall'ovest per utilizzarle nell'irrigazione ed in altri usi.

Un'altra piccola spedizione dovrà fare delle ricerche archeologiche e raccogliere delle collezioni nelle isole di Santa Catalina, ove si crede che sianvi delle antichità e delle rovine molto interessanti.

BORSA DI LONDRA — 21 *giugno.*

	19 da	19 a	21 da	21 a
Consolidato inglese	93 1[8	93 1[4	93 1[4	93 3[8
Rendita italiana	72 5[8	— —	72 1[2	— —
Turco	43 3[8	43 1[2	43 —	43 1[8
Spagnuolo	19 —	19 1[8	18 7[8	19 —
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	77 3[8	— —	77 3[8	— —

BORSA DI PARIGI — 21 *giugno.*

	19	21
Rendita francese 3 0[0	64 52	64 22
Id. id. 5 0[0	104 12	103 82
Banca di Francia	— —	3960 —
Rendita italiana 5 0[0	73 45	73 12
Id. id. 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	233 —	225 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	217 —	216 —
Ferrovie Romane	67 50	65 —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	238 —	235 —
Obbligazioni Romane	217 —	217 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 30 1[2	25 31
Cambio sull' Italia	6 1[4	6 1[4
Consolidati inglesi	93 3[16	93 1[8

BORSA DI FIRENZE — 21 *giugno.*

	19		21	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	75 85	nominale	76 —	nominale
Napoleoni d'oro	21 34	contanti	21 34	contanti
Londra 3 mesi	26 69	»	26 70	»
Francia, a vista	106 65	»	106 65	»
Prestito Nazionale	58 50	nominale	58 50	nominale
Azioni Tabacchi	855 —	»	855 —	»
Azioni Banca Naz. (nuove)	1985 —	»	1980 —	nominale
Ferrovie Meridionali	339 —	»	338 —	»
Obbligazioni Meridionali	224 —	nominale	224 —	nominale
Banca Toscana	1240 —	»	1250 —	»
Credito Mobiliare	739 —	»	737 —	»

Inattiva.

BORSA DI BERLINO — 21 *giugno*

	19	21
Austriache	509 50	512 —
Lombarde	183 50	184 —
Mobiliare	396 50	398 —
Rendita italiana	72 30	72 40
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 21 *giugno.*

	19	21
Mobiliare	221 —	220 50
Lombarde	104 —	101 25
Banca Anglo-Austriaca	121 25	121 —
Austriache	283 50	282 —
Banca Nazionale	964 —	961 —
Napoleoni d'oro	8 89	8 89
Argento	101 65	101 70
Cambio su Parigi	44 05	44 05
Cambio su Londra	111 45	111 45
Rendita austriaca	74 35	74 20
Rendita austriaca in carta	70 20	70 15
Union-Bank	100 25	101 25

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 21 giugno 1875 (ore 16 32).

Maestrale forte nel nord della Sardegna e a Taranto. Tramontana forte a Palascia (Otranto), venti freschi in altre stazioni. Mare agitato alla Palmaria, a Livorno, a Portotorres, a Taranto e sul canale d'Otranto. Cielo sereno nella Comarca, a Cagliari, al Capo Spartivento e in gran parte della Sicilia. Nuvoloso altrove. Barometro sempre variamente oscillante; nelle 24 ore decorse pioggo da Venezia a Rimini, alla Palmaria, in Toscana e a Procida. Calma in Austria e in Turchia. Tempo variabile.

Osservatorio del Collegio Romano — 21 giugno 1875

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,8	761,9	762,0	762,7
Termomet. esterno (centigrado)	19,2	24,6	23,8	20,4
Umidità relativa...	69	60	69	68
Umidità assoluta...	11,43	13,28	15,33	12,19
Anemoscopio.........	Calma	SO. 0	O. 8	O. 1
Stato del cielo.......	10. vapori bassi	7. cirro-cumuli	7. cumuli sparsi	10. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 26,3 C. = 21,0 R. | Minimo = 15 5 C = 12,4 R.
Pioggia in 24 ore 5 mm,7 caduta a ore 1 1[4 dopo il mezzodì.
Bifilare irregolare.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 22 giugno 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	2° semestre 1875	—	—	76 —	75 90	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	2° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 85
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 83
Detto detto Rothschild	1° giugno 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	75 50
Prestito Nazionale	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1490
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	490 —	489 50	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° gennaio 1875	250 —	250 —	105 —	104 —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'ill. a Gas	1° semestre 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	515 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1871	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	105 70	105 50	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 72	26 68	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 38
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Banca Generale 489 50.

Compagnia Fondiaria Italiana 104.

Il Deputato di Borsa: P. Pianciani | Il Sindaco: A. Pieri.

BANCA ROMANA. Situazione al 10 del mese di Giugno 1875.

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Voce	Descrizione			Totale
Cassa e riserva				L. 20,250,000 97
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 28,336,516 61	33,357,370 12	„ 33,357,370 12
	id. maggiore di 3 mesi	„ 5,020,853 51		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ „		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „	„	
Anticipazioni				„ 5,831,857 43
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 4,616,830 69		„ 6,514,120 39
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ 1,830,538 50		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ 66,751 20		
	Effetti ricevuti all'incasso	„ „		
Crediti				„ 2,979,150 „
Sofferenze				„ 122,870 59
Depositi				„ 7,632,850 „
Partite varie				„ 3,738,560 96
			Totale	L. 80,426,780 46
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 124,000 93
			Totale generale	L. 80,550,781 39

PASSIVO.

Voce	Totale
Capitale	L. 15,000,000 „
Massa di rispetto	„ 2,360,514 88
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	„ 44,007,986 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 1,574,203 60
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 4,853,450 94
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 7,632,850 „
Partite varie	„ 3,836,721 67
Totale	L. 79,265,727 09
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 1,285,054 30
Totale generale	L 80,550,781 39

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 10 *del mese di giugno* 1875 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	106,877	5,343,850 „	L. 26,994,450 „
da L. 100	43,975	4,397,500 „	
da L. 200	13,848	2,769,600 „	
da L. 500	14,103	7,051,500 „	
da L. 1000	7,432	7,432,000 „	
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20			L. 17,013,536 „
		Circolazione	L. 44,007,986 „

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 44,007,986 00 è di uno a 2 933

Il rapporto fra la riserva L. 20,250,000 97 { la circolazione L 44,007,986 00; e gli altri debiti a vista L. 1,574,203 60 } L. 45,582,189 60 è di uno a 2 250

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,452 50
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 10,000,000 „
Bronzo	„ 260,000 97
Biglietti consorziali	„ 9,990,000 „
Biglietti d'altri Istituti di emissione	„ „
Totale	L. 20,250,000 97

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„ id.
Sulle anticipazioni di sete	„ „
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	„ „
Sui conti correnti passivi	„ 2 1/2 0/0

Roma, 19 giugno 1875.

IL GOVERNATORE
G. GUERRINI.

3078

Il Capo Contabile.
S. Piccioni.

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

PRIMA SEZIONE.

Ill.mo signor avv. Spaziani giudice delegato,

Ad istanza dei signori Augusto e Giulio Silvestrelli, creditori iscritti a carico del patrimonio Braschi, il primo anche come acquirente di un fondo, domiciliato in via della Mercede, n. 11, rappresentato dal procuratore signor Remigio Manassei,

Io Paolo Bonomi usciere presso il tribunale civile di Roma, in seguito del decreto ottenuto li 26 marzo ultimo, a forma dell'articolo 146 del Codice di procedura civile ho ingiunto ai creditori iscritti sul patrimonio Braschi che analogamente all'ordinanza del 2 gennaio 1874 depositino nella cancelleria del suddetto tribunale nel termine di giorni trenta le loro dimande di collocazione con i documenti affinchè possa esaminarle chiunque vi abbia interesse, quale decorso saranno rimesse al sullodato giudice delegato per la formazione dello stato di graduazione.

Affissa copia a forma di legge li 19 giugno 1875.

3062 Paolo Bonomi usciere.

PURGAZIONE D'IPOTECHE.

Pio, Augusto, Cesare e Pietro del signor Luigi Serventi, domiciliati per elezione presso il sottoscritto, con istromento notaro Bacchetti Alessandro 26 aprile scorso acquistarono per L. 225,100 dal fedecommesso Gavotti Verospi, rappresentato dai baroni Angelo e Girolamo Gavotti Verospi e da Luigi e Fabrizio figli del detto Angelo, rappresentati dal loro curatore avv. Augusto Mimmi, il casamento sito via Muratte, num. 78 all'81, con rivolta in via dei Sabini, pagando nell'atto la metà del prezzo a favore dei futuri chiamati nelle mani del detto avv. Mimmi, autorizzato con decreto del tribunale 2 febbraio 1875, e ritenendo l'altra metà per pagarsi a senso dell'art 2044 Codice civ. a quelli creditori che saranno graduati, in favore dei quali fu assunta ipoteca nell'atto della trascrizione li 26 stesso aprile al vol. 883, art. 133; ed a forma del citato articolo 2044 hanno fatto le notifiche ai creditori iscritti in seguito del decreto del presidente del tribunale 2 giugno corrente analogamente agli articoli 727, 728 Codice di procedura civile, perchè i medesimi nel termine di giorni quaranta producano le loro domande di collocazione, per quindi dar luogo alla loro graduatoria.

3053 Benedetto avv. Ferrantini.

DECRETO D'ADOZIONE.

La R. Corte d'appello di Ancona riunita in camera di consiglio, visto l'atto d'adozione del signor Giulio Bertini, di Milano, domiciliato in Fabriano, per parte della signora contessa Adelaide Mattei, vedova Censori, nata in Pergola e domiciliata in Fabriano, risultante da verbale di reciproco consenso redatto il 19 maggio 1875 ed ai termini del disposto nell'articolo 216 del Codice civile ha decretato:

Si fa luogo all'adozione con provvedimento del giorno 9 giugno corrente, che viene pubblicato in conformità del disposto nell'articolo 218 di detto Codice.

Ancona, 18 maggio 1875.

3069 Dott. Luigi Carloni proc.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione resa nel 2 giugno 1875 ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico italiano intesti ai signori Vincenzo, Francesco e Serafina Averaimo i due certificati di rendita iscritta, il primo di annue lire millecentonovanta, portante il numero 140253, e di posizione 70445, e l'altro di lire millecentocinque, col numero 40692, e di posizione 9509, intestati al defunto Francesco Averaimo fu Nicola.

Napoli, 2 giugno 1875.

2890 Eduardo de Paschinis proc.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETA' VENETA
per imprese e costruzioni pubbliche

A termini dell'articolo 9 dello statuto i possessori di azioni della Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche restano avvertiti che a datare dal 1° luglio 1875, presso la sede della Società in Padova, via Eremitani, numero 3306, dietro presentazione dei *coupons* distinti in apposita scheda da ritirarsi dall'ufficio stesso, saranno pagate L. 5 25 per interesse del 1° semestre 1875, in ragione del 6 0[0 all'anno sopra ciascuna azione liberata del VII decimo.

3094 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

INTENDENZA DI FINANZA IN ANCONA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Castelleone di Suasa, assegnata alle leve al magazzino di vendita in Senigallia, e del presunto reddito lordo di lire 293 43.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Ancona, 11 giugno 1875.

2920 *L'Intendente*: F. RONDANINI.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

INTENDENZA DI FINANZA DI SASSARI

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che, in seguito all'incanto tenutosi addì 31 maggio p. p., l'appalto della rivendita n. 7 di Sassari venne deliberato al prezzo di L. 2085 e che su questo prezzo fu in tempo utile, cioè prima della scadenza dei fatali, fatta un'offerta non minore del ventesimo, la quale elevò il sovraindicato prezzo alla somma di L. 2189 25.

Su tale nuovo prezzo di L. 2189 25 si terrà un ultimo incanto ad offerte segrete in questo stesso ufficio, alle ore 10 ant. del 30 giugno 1875, con espressa dichiarazione che si farà luogo al deliberamento definitivo, qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

Per le altre condizioni restano ferme quelle contenute nello antecedente avviso d'asta.

Sassari, addì 15 giugno 1875.

3066 *L'Intendente*: ENRICO

SOCIETÀ ANONIMA
per la vendita di Beni del Regno d'Italia

Avviso.

Si prevengono i portatori di certificati di azioni di questa Società, che a partire dal 1° luglio p. v. le Casse della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano in Firenze e Torino e la Cassa di Sconto di Genova pagheranno lire 33 75 per ogni azione e cioè:

L. 3 75 per interessi del 1° semestre corrente anno, e

„ 30 „ a titolo di dividendo per lo spirato esercizio 1874.

Roma, 21 giugno 1875.

3098 **LA DIREZIONE.**

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

AVVISO D'ASTA per nuovo incanto in seguito all'offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto del 1° giugno 1875 risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta delli 8 maggio ultimo scorso, per le seguenti provviste:

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	N° dei lotti	Prezzo per ogni oggetto	Importo di ciascun lotto	Ribasso ottenuto		Residuo importo sul quale si apre il nuovo incanto	Somma per cauzione e per ogni lotto
						per ogni lire 100 nell'incanto del 1° giug. 1875	per ogni lire 100 sull'offerta del ventesimo		
1	Calamai di stagno	944	1	6 »	5664 »	16 15	5 06	4508 96	400 »
2	Casse scrittoio	312	1	55 »	46855 20	25 76	8 06	31981 61	3000 »
	Cavalletti	312		7 »					
	Sedili	312		3 »					
	Cassette scrittoio	716		36 »					
	Stampiglie d'ottone (serie di numeri dall'1 al 0)	222		1 20					
	Id. id. (serie di lettere dell'alfabeto)	222		2 40					
3	Piccoli portafogli	336	1	3 50	1176 »	10 11	5 06	1003 63	100 »
4	Grandi portafogli	65	1	50 »	3250 »	7 »	5 06	2869 57	200 »
5	Borse contenenti oggetti per cucire	288	1	2 »	5346 »	15 »	5 06	4314 17	400 »
	Tasche di cuoio a tracolla	265		18 »					
6	Lanterne	416	1	9 »	4170 »	15 91	5 06	3329 13	300 »
	Recipienti per olio e petrolio	213		2 »					
7	Campanelli d'ottone	119	1	1 50	2558 50	6 »	5 00	2284 75	200 »
	Candelieri id.	952		2 50					

Termini per le consegne degli oggetti — Entro giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo a quello dell'avviso d'approvazione del contratto, meno i 65 grandi portafogli, che dovranno essere consegnati entro giorni quarantacinque a decorrere dal giorno come sopra.

Si procederà perciò presso l'ufficio del Consiglio suddetto in Roma, vicolo della Dogana, num. 134, ultimo piano, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati alle ore 10 antim. del giorno 7 luglio 1875 sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Consiglio di amministrazione predetto nel locale suindicato, e presso i Distretti militari ove è pubblicato il presente avviso, cioè Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Verona.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso il detto Consiglio, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato o dei Distretti aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito viene fatto.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'asta di presentare i loro partiti suggellati ai Distretti militari suddetti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Consiglio ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Roma, addì 18 giugno 1875.

Il Direttore dei Conti
S. GEREMIA.

3090

(2ª *pubblicazione*) 2912

BANCA INDUSTRIALE TOSCANA

FIRENZE, *via de'Servi, n. 2bis.*

A tenore dell'art. 37 dello statuto sociale, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, in seguito a domanda fatta da vari azionisti al Consiglio d'Amministrazione, per il 28 giugno a ore 12 meridiane in una delle sale del palazzo di residenza della Banca stessa.

Per la detta adunanza è all'**ordine del giorno:**

1° Sulla domanda degli azionisti:

Proposta di scioglimento della Società e relative deliberazioni - - Nomina dei liquidatori;

2° Per deliberazione del Consiglio subordinatamente all'approvazione della proposta di scioglimento:

Determinazione delle istruzioni e prescrizioni da darsi e dei poteri da conferirsi ai liquidatori.

Firenze, 9 giugno 1875.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
UBALDINO PERUZZI.

Estratto dello Statuto:

Art. 33. — L'assemblea generale si compone di tutti gli azionisti possessori di cinquanta azioni almeno o dei relativi certificati provvisori.

Esse dovranno essere depositate otto giorni prima della riunione dell'assemblea generale nell'ufficio della Società, ritirandone il biglietto d'ammissione, nel quale sarà indicato il numero delle azioni depositate e dei relativi voti.

Art. 34. — L'azionista avrà facoltà di farsi rappresentare da altro azionista e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto d'ammissione.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
per acquisto e vendita di Beni immobili
(COMPAGNIA FONDIARIA ITALIANA)

Si prevengono i signori azionisti che a datare dal 1° luglio p. v. saranno pagati i cuponi 1° semestre 1875 in L. 6 50 per le azioni interamente liberate.

Per le azioni di ultima emissione, dal N. 40001 in avanti, liberate di L. 175, l'importo del cupone 1° semestre 1875 viene scontato in L. 4 35 sulla prima rata del 4° versamento, a forma dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delli 11 maggio u. s., N. 112.

Il pagamento dei cuponi si farà presso le Case sottoindicate, le quali hanno pure l'incarico di ricevere i versamenti sulle azioni di ultima emissione.

A **Roma**, presso la Compagnia Fondiaria Italiana, via Banco S. Spirito, 12.
„ **Firenze**, idem idem via dei Fossi, 4.
„ **Milano**, presso i signori Vogel e C.
„ **Torino**, presso la Banca di Torino.
„ **Id.** presso i signori U. Geisser e C.
„ **Napoli**, presso la Banca Napoletana.
„ **Genova**, presso la Banca Italo-Svizzera.
„ **Venezia**, presso la Banca di Credito Veneto.

Roma, li 22 giugno 1875.

3095 **La Direzione.**

INTENDENZA DI FINANZA DI PORTO MAURIZIO

Col presente avviso viene aperto il concorso per il conferimento delle seguenti rivendite di generi di privativa:

Rivendita n. 1, nel comune di Armo, assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Pieve di Teco e del presunto reddito lordo di L. 58 72.

Rivendita in Artallo, frazione del comune di Porto Maurizio, assegnata al magazzino d'Oneglia e del presunto redito lordo di L. 121 53.

Rivendita in Libri, frazione del comune di Piena, assegnata al magazzino di Ventimiglia, del prodotto lordo annuo di L. 211 33.

Rivendita n. 1, nel comune di Pianavia, assegnata al magazzino di Oneglia, del presunto reddito lordo annuo di L 142 94.

Rivendita n. 1, nel comune di Rocchetta-Nervina, assegnata al magazzino di Ventimiglia, del presunto reddito lordo annuo di L. 257 38.

Rivendita n. 1, nel comune di Ubaga, assegnata allo spaccio all'ingrosso di Pieve di Teco, del presunto reddito lordo annuo di L. 58 94.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico delli concessionari.

Porto Maurizio, addì 16 giugno 1875.

3081 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA IN VERONA

N. 12913/1633

Col presente avviso viene aperto il concorso per il conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Prun, assegnata per le leve al magazzino di Verona, e del presunto reddito lordo di lire 457 17.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n° 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate dal certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Verona, addì 8 giugno 1875.

2887 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA IN AQUILA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 3, situata nel comune di Paganica, frazione S. Gregorio, assegnata per le leve al magazzino di Aquila, e del presunto reddito lordo di L. 70 26.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Aquila, addì 10 giugno 1875.

2922 L'INTENDENTE.

INTENDENZA DI FINANZA IN ANCONA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n° 2, situata nel comune di Castelbellino (Pianello), assegnata per le leve al magazzino di vendita in Jesi, e del presunto reddito lordo di lire 88 60.

La rivendita sarà conferita a norma del Real decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Ancona, 11 giugno 1875.

2921 *L'Intendente:* RONDANINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN MACERATA

N. 12811/1746 **Avviso.**

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n° 1, situata nel comune di Camerino, frazione di Polverina, assegnata per le leve dei generi al magazzino di Camerino, e del presunto reddito lordo di lire 166 83.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Macerata, li 10 giugno 1875.

2973 L'INTENDENTE.

N. 120.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA per la vendita di un tratto dei terreni della soppressa Piazza d'armi destinati a villini.

Alle ore 2 pomerid. di venerdì 9 del p. v. luglio, nel civico palazzo e nella sala destinata alle adunanze della Giunta municipale, con assistenza del sindaco, o del suo delegato, e col ministero del notaio segretario, assunto in tal parte dal municipio, si procederà all'incanto col metodo delle licitazioni orali all'estinzione di candela vergine, secondo le norme del regolamento approvato con decreto Reale del 4 settembre 1870, per la vendita (deliberata dal Consiglio comunale in seduta del 24 maggio ed approvata dalla Deputazione provinciale con decreto del 14 giugno del corrente anno) di un tratto dei terreni della soppressa Piazza d'armi destinati a villini, costituente l'intero isolato di metri quadrati 7000 circa, salva misura definitiva, fra le coerenze del protendimento del corso Siccardi a levante, del controviale del corso Duca di Genova a giorno, e di nuove vie da aprire a ponente e notte, distinto nella mappa territoriale con parte dei numeri 9 e 10 nella sezione 56ª.

L'asta sarà aperta sull'offerto prezzo di L. 6 50 per cadun metro quadrato di terreno e seguirà l'aggiudicazione a favore di quello fra i concorrenti che avrà fatto maggiore aumento a tale prezzo. Ciascuna offerta non potrà essere minore di L. 0 06.

Il termine utile per presentare offerta d'aumento non inferiore del vigesimo al prezzo d'aggiudicazione è abbreviato a giorni 8 che vanno a scadere al meriggio di sabato 17 luglio anzidetto.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a far partito dovranno fare a mani del civico tesoriere il deposito di lire 1200 di rendita in cartelle del Debito Pubblico italiano od in altro titolo equivalente dello Stato o della Città. Il deposito dei non deliberatari sarà loro restituito non appena terminata l'asta, e quello del deliberatario sarà ritenuto fin dopo stipulato l'atto di riduzione del deliberamento in istrumento, a quale stipulazione si addiverrà entro cinque giorni dopo il deliberamento definitivo.

Il prezzo della vendita, quale risulterà dal deliberamento definitivo e dalla misura del terreno, dovrà essere pagato in quattro rate uguali, la prima nel rogito del detto atto di riduzione, e le altre di sei in sei mesi, cogli interessi alla ragione del 6 per cento all'anno ed a pro-rata.

Il capitolato delle condizioni, col piano a cui è subordinata la vendita, approvati dal Consiglio comunale in seduta del 21 giugno 1872, modificato poi quello dal Consiglio medesimo nella prementovata seduta del 24 maggio p. p. e dalla Giunta municipale con deliberazione del 26 stesso mese, ed ogni altro documento relativo, sono visibili nel civico ufficio 10° (Lavori pubblici) tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Le spese degli incanti, dell'atto di riduzione del deliberamento in istrumento, con una copia autentica d'ogni cosa per la città, ed ogni altra accessoria, sono a carico del deliberatario.

Torino, dal palazzo municipale, addì 20 giugno 1875.

3097 *Il Segretario:* C. FAVA.

CREDITO SICILIANO

Dal 8 luglio p. v. si pagherà agli azionisti il dividendo dell'esercizio 1874 in lire 10 per azione:

In Torino, presso la Banca di Torino;
In Palermo, presso la sede del Credito Siciliano;
In Messina, Id. id.

Torino, li 20 giugno 1875.

3096 *Il Presidente del Consiglio Superiore:* A. MONGINI.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

S. E. il Duca D. Giuseppe Caffarelli e Cesare Borgia difensori del Monte Sisto seconda erezione, avendo avuto comunicazione dal condominio Bentivoglio, debitore dell'anzidetto Monte Sisto, di un progetto per l'ammortizzamento e ritiro di tutti i luoghi di detto Monte, hanno determinato di convocare una generale assemblea degli aventi interesse onde prendere in considerazione e deliberare sull'anzidetto progetto. Invitano quindi tutti i signori montisti possessori di detti luoghi di Monte, ed aventi interesse sui medesimi ad intervenire alla generale adunanza che all'oggetto suindicato sarà tenuta nel giorno due luglio prossimo alle ore 5 pomeridiane nell'appartamento del prefato Ecc.mo Duca Caffarelli al 2° piano del palazzo Negroni posto in Roma, nella via Condotti, num. 61.

2651 Avv. Pietro Rusca.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Con atto privato 22 maggio 1875, registrato a Genova il 5 giugno successivo, n. 5448/5450, con lire 54, i signori Costanzo Angelo Gaetano di Domenico, Beretta Stefano di Agostino e Fransone Gio. Battista di Francesco, residenti in Genova, hanno costituito fra loro una Società in nome collettivo sotto la ragione di commercio *Costanzo, Beretta e Fransone*, col capitale di lire 39,088.

Tale Società ha per oggetto la compra, lavorazione in filograna e vendita di metalli preziosi, cioè oro ed argento, e generi affini. Avrà un laboratorio in Genova ed un negozio di vendita in Roma. La sua durata è stabilita in anni 10 dalla data dell'atto di sua costituzione. La firma sociale è comune a tutti i soci, ma nessuno di essi potrà obbligare la Società per una somma eccedente le lire 2000, senza l'adesione in iscritto degli altri soci.

3057

Al Tribunale civile di Biella.

Il causidico Giuseppe Borello, domiciliato in Biella, possiede come casa propria per acquisto fattone dal Demanio nazionale la cascina denominata la *Torre*, sita sul territorio di Chiavazza, composta di fabbricato, campi e prati.

I prati che sono di considerevole estensione sono irrigati colle acque della roggia denominata la *Rivalta*, derivata dal torrente Cervo, le quali servono anche all'irrigazione delle proprietà prative di moltissimi altri proprietari.

Tali acque furono già distribuite con orario fra i diversi utenti, ma fu cosa di poca durata, preferendosi da taluno l'abuso e la violenza. Inoltre sia l'alveo che le sponde, come i vari bocchetti sono bisognosi di regolarizzazione perchè servano all'uso destinato. Per far cessare questo stato di cose, e per ottener anche che la spesa sia sopportata da tutti in proporzione dell'uso, l'esponente otteneva decreto del tribunale civile di Biella in data 22 agosto 1870, col quale fu autorizzata la citazione per proclami. L'esponente non diede corso alla citazione perchè gli veniva fatto credere che si sarebbe costituito un consorzio, ed ebbero luogo nella sala comunale di Chiavazza diverse adunanze dei proprietari, ma riuscirono infruttuose, come riuscì infruttuosa la sottoscrizione mandata in giro a diligenza dell'esponente, essendosi trovati opponenti n. 14 proprietari infra declinati, non ostante che da tutti sia riconosciuta la necessità e la convenienza di regolare l'uso e la manutenzione della roggia. Come fra gli ultimi utenti l'esponente ha interesse ed è in diritto di impedire che dagli utenti superiori si faccia abuso delle acque della roggia, si impedisca il loro corso e si facciano opere pregiudiziali, e dovendo agire giudizialmente il causidico Borello, previe le prescritte conclusioni del Pubblico Ministero presso il tribunale favorevoli e del tenore seguente:

Visto il ricorso, ritenute le cose esposte, l'ufficio avvisa siccome conchiude potersi da questo tribunale illustrissimo autorizzare la chiesta citazione per proclami pubblici, osservate le prescrizioni di cui all'art. 146 Codice procedura civile.

Biella, 20 maggio 1875. — Firmato in originale: Garlanda.

Ottenne decreto del tribunale del seguente tenore:

Il tribunale civile di Biella,

Udita la relazione dell'esteso ricorso fattasi in camera di consiglio dal signor giudice avv. Casaccia;

Intesa lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero e ricorso relativo;

Ritenuto che il fatto qual è narrato nel ricorso suddetto reclama l'applicazione del disposto dell'art. 146 Codice procedura civile, avvegnachè sia resa appunto sommamente difficile la citazione di tutti i numerosi fronteggianti ed utenti della roggia denominata la *Rivalta*, la quale, derivata dal torrente Cervo, scorre e serve per l'irrigazione di moltissime proprietà, e sia necessaria, come si accenna nel ricorso, la regolarizzazione dell'uso di quell'acqua fra i diversi utenti, per impedire un invalso abuso o violenza per parte di taluni ed a danno di altri, ed inoltre sia d'uopo d'addivenire ad alcune opere di sistemazione e di ristauro del letto e sponde della roggia medesima;

Viste e ritenute le conformi conclusioni del Pubblico Ministero, non che il citato articolo 146,

Autorizza la citazione delle persone interessate nella quistione in parola per proclama pubblico, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari, e nel Giornale Ufficiale del Regno, ed ordina la notificazione della citazione nei modi ordinari ai signori: 1. Bona Giuseppe - 2. Neggia Pietro fu Giovanni - 3. Aglietta Francesco fu Antonio - 4. Panizza Giuseppa vedova di Neggia Vittorio - 5. Negro Antonio fu Gio. Battista - 6. Neggia Angelo fu Pietro - 7. Caligaris Margherita fu Cipriano - 8 Prato Quirico di Pietro - 9. Neggia Giovanni fu Francesco - 10. Spola Antonio fu Giovanni - 11. Cantone Carlo - 12. Buratti Antonio fu Pietro - 13. Buratti Giovanni fu Martino - 14. Betta Leopoldo fu Giovanni, residente questi a Biella e gli altri a Chiavazza.

Biella, 24 maggio 1875 — Firmati all'originale: Bodo presidente e manualmente Fossati cancelliere.

Il causidico Borello facendo seguito ai trascritti provvedimenti insta citarsi tutte le persone interessate nell'uso delle acque della roggia Rivalta di cui avanti ed in specie i 14 proprietari avanti declinati, per comparire avanti il tribunale civile di Biella in via formale col termine di giorni dodici, ed ivi previa comunicanza che si offre col mezzo della cancelleria del tribunale dello originale ricorso, conclusioni del Pubblico Ministero e decreto del tribunale, e previa ammessione o prova sull'interrogatorio che si deduce sulla verità dell'avanti esposto e possesso in specie delle proprietà prative irrigate colle acque della roggia Rivalta, conchiude:

Reietta ogni opposizione contraria, dichiararsi:

1° La divisione ed il reparto delle acque della ripetuta roggia Rivalta fra i diversi proprietari utenti per intervalli di ore in proporzione della quantità delle proprietà prative rispettivamente possedute, da accertarsi colla mappa o col mezzo della misura.

2° Commettersi a perito d'accordo o d'ufficio eligendo il reparto, e le operazioni suddette, come pure tutte quelle opere di ristauro all'alveo ed alle sponde della roggia si è come figura nella mappa e catasto.

3° Dichiararsi le spese a carico della massa.

Ed io usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Biella aderendo all'istanza fattami dal signor causidico capo Giuseppe Borello, esercente e domiciliato a Biella, casa propria, via Maestra n. 59, dove elegge domicilio, e che dichiara di rappresentare se stesso nella causa, ho quest'oggi 29 andante maggio 1875 citate tutte le persone interessate o che credono avere interesse rispetto alle acque della roggia la Rivalta scorrente sul territorio di Chiavazza ed in specie li signori Bona Giuseppe, Neggia Pietro, Aglietta Francesco, Panizza Giuseppa, Negro Antonio, Neggia Angelo, Caligaris Margherita, Prato Quirico, Neggia Giovanni, Spola Antonio, Cantone Carlo, Buratti Antonio, Buratti Giovanni e Betta Leopoldo, domiciliati questi a Biella e gli altri o Chiavazza, per comparire avanti il tribunale civile di Biella in via formale col termine di giorni dodici per ivi provvedersi in merito della domanda dell'instante sig. Borello. Copia di questo mio atto, conclusioni del P. M. e decreto del tribunale da me sottoscritta fu da me notificata all'albo pretorio di Chiavazza ed a quali sovra al rispettivo loro domicilio in Biella e Chiavazza in persona loro propria quanto alli Bona Giuseppe, Neggia Pietro, Aglietta Francesco, Panizza Giuseppa, Negro Antonio, Neggia Angelo, Caligaris Margherita, Buratti Giovanni, Spola Antonio, quanto al Prato Quirico in persona di suo figlio Pietro, quanto al Cantone in persona del suo affittavolo Pizzolà Costantino, quanto al Buratti Antonio in persona di sua madre Petronilla stante la sua assenza e quanto al Betta Leopoldo in persona propria.

Per copia conforme

3046 De Bernardi Luigi usciere.

RETTIFICAZIONE.

Nel n. 143 di questa Gazzetta, all'avviso di num. 3091, nella firma, si legga *Loffredo Loreto*, ecc., invece di *Goffredo Loreto*.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip Eredi Botta.